



REGIONE PUGLIA

Assessorato al Lavoro, cooperazione e formazione professionale

Il giorno 27 aprile 2009 alle ore 12.30 presso l'Assessorato al Lavoro Cooperazione e Formazione Professionale si sono incontrate le parti sociali e le istituzioni convocate come da elenco allegato per la definizione dell'Accordo Quadro di cui al punto 6 dell'Accordo stipulato il 16/4/2009 tra Ministero del Lavoro Salute e P.S. e Regione Puglia, relativo alla concessione e gestione delle risorse finanziarie per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009.

Le parti dopo attenta valutazione ritengono all'unanimità, fermo restando l'intento già esplicitato nel precedente accordo del 17 marzo 2009 in ordine alla necessità di salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali, di individuare per la ripartizione delle suddette risorse i seguenti criteri

- il riconoscimento della CIGS in deroga fino al 31/12/2009 è esteso a tutte le aziende per le quali non sussiste alcuno strumento di ammortizzatore sociale in quanto non rientranti nei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia (commercio, turismo, servizi, artigianato, cooperazione, industria sotto i 15 dipendenti, salve le eccezioni previste dalla normativa vigente che riconosca l'applicazione a condizioni determinate degli ammortizzatori anche in questi casi);
- il riconoscimento della CIGS in deroga è destinato fino al 31/12/2009 a tutte le aziende che, avendone i requisiti, ne hanno usufruito sino al 2008 e per le quali si rende necessaria una proroga, nonché in favore delle imprese che abbiano già fruito di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria;
- il riconoscimento della mobilità in deroga è destinato a tutti i lavoratori che ne hanno usufruito sino al 31/12/2008 e per i quali si rende necessaria una proroga; *@ SINAC AL 31/12/09*
- il riconoscimento della mobilità in deroga si estende ai lavoratori il cui trattamento ai sensi della legge 223/1991 abbia scadenza nel periodo 2009 nonché in favore dei lavoratori interessati da licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e dimissioni per giusta causa certificati da accordi sindacali e depositati presso gli enti bilaterali e trasmessi all'Assessorato al Lavoro; *@ SINAC AL 31/12/09*
- Viene altresì riconfermata la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per un periodo massimo di tre mesi, per gli enti di formazione professionale accreditati, limitatamente ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Gli ammortizzatori sociali in deroga, come specificato nell'Accordo nazionale stipulato il 16/4/2009, riguardano tutti i lavoratori subordinati compresi quelli a tempo determinato, gli apprendisti e i lavoratori somministrati e possono essere erogati previa fruizione dei trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria.

Per quanto attiene alla Cigs in deroga i relativi decreti di concessione potranno essere adottati previa presentazione alla Direzione Regionale del lavoro della relativa istanza completa dei piani di gestione nonché degli elenchi dei beneficiari. Gli elenchi suddetti dovranno essere trasmessi all'Assessorato al Lavoro secondo procedure informatizzate.

Per la fruizione del trattamento di mobilità in deroga i lavoratori che abbiano i requisiti dovranno avanzare richiesta direttamente all'Inps.

Le parti entro il 30.06.2009 effettueranno il primo monitoraggio sulla applicazione del presente accordo con riferimento all'andamento della spesa. L'Inps in attuazione dell'Accordo sottoscritto con il Ministero del Lavoro è impegnato a fornire trimestralmente i dati relativi alle erogazioni effettuate onde consentire un completo monitoraggio.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "P", "af", "M", "VGA", "BR", "eff", "Res", and "Ch"]